

Milano, 26 febbraio 2025

Via SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno
Spett.le
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Divisione Studi e Regolamentazione
Via G.B. Martini, n. 3
00198 Roma

Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del 27 gennaio 2025 intitolato "Proposte di modifica al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob".

Con riferimento al documento di consultazione in oggetto ("**Documento di Consultazione**"), si ringrazia codesta onorevole Commissione per l'opportunità di formulare osservazioni relative alle proposte allo studio e si accoglie positivamente la volontà di revisionare il "Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e successive modificazioni", adottato con la delibera n. 18750, del 19 dicembre 2013 ("**Regolamento sul procedimento sanzionatorio**" o solo "**Regolamento**").

1. Premessa

Si riportano di seguito talune considerazioni in relazione alle specifiche modifiche al Regolamento proposte da Codesta Spettabile Autorità all'interno del Documento di Consultazione.

2. Sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori (cfr. nuovo articolo 8-bis del Regolamento)

La Commissione ha correttamente individuato margini di miglioramento in relazione alla tutela dei dati personali dei soggetti sanzionati nella pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.

Si ritiene, tuttavia, che le modifiche proposte, pur condivisibili nelle intenzioni, potrebbero essere formulate in modo più aderente al principio di proporzionalità, per le ragioni di seguito esposte.

Come indicato nel Documento di Consultazione, con l'introduzione del comma 6-bis all'articolo 8-bis si intende completare la disciplina della pubblicazione del provvedimento sanzionatorio con una disposizione che – a tutela del diritto alla protezione dei dati personali dei destinatari della sanzione – regola il momento della cancellazione delle informazioni relative al medesimo provvedimento dal sito web dell'Istituto.

Si rileva correttamente che la normativa europea più recente, nel prevedere l'obbligo di pubblicazione sul sito dell'Autorità competente del provvedimento sanzionatorio, dell'eventuale ricorso e del relativo esito, stabilisce altresì che tali informazioni rimangano pubblicate solo "*per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati*" (si richiama, tra gli altri, l'articolo 71, comma 3, della Direttiva 2014/65/UE ("**MIFID II**") relativa ai mercati degli strumenti finanziari e l'articolo 34, comma 3, del Regolamento (UE) 596/2014 ("**MAR**") in materia di abusi di mercato).

Il Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**") – che legittima il trattamento dei dati personali, tra l'altro, per finalità connesse all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento – richiama, al riguardo, il principio di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito (cfr. articolo 6, comma 3). Lo stesso principio è indirettamente richiamato dall'articolo 2-ter, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 196/2003 nella parte in cui prevede che *"In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento"*.

Sebbene con il nuovo comma 6-bis dell'articolo 8-bis del Regolamento si introduca un termine generale di 5 anni per la permanenza sul sito *internet* della Consob delle informazioni pubblicate ai sensi del medesimo articolo, tale previsione non appare pienamente conforme al principio di proporzionalità sopra richiamato.

Diversamente dal regime di cui si propone l'introduzione, si ritiene pertanto opportuno distinguere tra: (i) la pubblicità del provvedimento ai sensi della normativa di settore e (ii) la pubblicità dei dati personali inclusi nel provvedimento.

Se da un lato la normativa europea prevede un termine minimo di 5 anni per la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità competente, dall'altro lato la disciplina del GDPR impone un bilanciamento con il principio di proporzionalità.

La disciplina delineata nel Documento di Consultazione, invece, prevede la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio (comprensivo dei dati personali in esso contenuti) per tutte le violazioni, senza differenziazione in base alla gravità della violazione contestata, per un periodo uniforme di 5 anni. Tale impostazione non consente di valutare caso per caso l'impatto della pubblicazione sui diritti del soggetto sanzionato e rischia, dunque, di arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.

Per la ragioni appena illustrate, si propone di articolare diversamente la proposta di modifica del comma 6-bis dell'articolo 8-bis del Regolamento in esame.

Fermo restando che i provvedimenti sanzionatori adottati sulla base del Regolamento saranno pubblicati per un periodo di 5 anni ai sensi dell'articolo 8-bis del Regolamento, il comma 6-bis del medesimo articolo dovrebbe essere modificato per prevedere che i dati personali dei soggetti sanzionati siano pubblicati solo in casi di particolare gravità, e comunque, siano oscurati dopo un periodo non rigidamente predeterminato, ma calibrato sulla base della gravità della violazione e dell'antigiuridicità della condotta contestata.

L'introduzione di un regime di proporzionalità rispettoso della normativa in tema di trattamento di dati personali garantirebbe una pubblicità dei dati personali contenuti nei provvedimenti sanzionatori commisurata alla gravità della violazione contestata.

Inoltre, evitare che i dati personali di un soggetto sanzionato siano o restino accessibili al pubblico per un periodo non proporzionato alla gravità dei fatti contestati – quando ormai i provvedimenti pubblicati cessano il proprio scopo sanzionatorio – consentirebbe di prevenire un pregiudizio reputazionale ingiustificato.

Si considerino, a titolo esemplificativo, le conseguenze professionali e reputazionali derivanti dalla pubblicazione della sanzione a distanza di anni dalla commissione della violazione, specie se di natura minore. Il tema assume particolare rilevanza in relazione all'ambito lavorativo (es. società di medie o grandi dimensioni) o alla categoria professionale dei soggetti coinvolti in procedimenti sanzionatori, i quali spesso ricoprono incarichi che sono sottoposti a codici etici o deontologici stringenti.

Con particolare riferimento al danno reputazionale sofferto dal soggetto sanzionato, appare opportuno notare che la sua rilevanza in materia non solo è riconosciuta a livello sistematico ma è anche comprovata dal D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

Il TUF, infatti, individua la sproporzione del danno come una delle ipotesi che consente alla Consob, ai sensi del comma secondo dell'articolo 195-*bis*, di disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento.

Infine, si rappresenta che la modifica qui proposta sia coerente con l'impianto regolamentare europeo che prevede espressamente che i dati personali contenuti nella pubblicazione siano conservati sul sito *Internet* dell'Autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati (come anticipato, si veda, per esempio, la disciplina sopra richiamata della MAR e della MiFID II).

*O*O*

Per qualsiasi chiarimento che si rendesse con riferimento a quanto sopra, restiamo a disposizione ai seguenti recapiti: avv. Lukas Plattner, tel. 02725511, e-mail: lukas.plattner@advant-nctm.com.

Con osservanza,

Nctm Studio Legale